



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE Sezione Distaccata Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 3

Riunione del 9 dicembre 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Raffaele Sannicandro
Avv. Andrea Raffaele Arleo

CAF/01 – 2011/2012 – Appello della Società Palma Campania Volley Ball Club avverso decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania dell’8 ottobre 2011, per lo scioglimento coattivo del vincolo dell’atleta Rubini Jetmira

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,

- letti ed esaminati i documenti;
- ascoltato il difensore della Società appellante e l’atleta appellata;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 79 del Regolamento Giurisdizionale, una copia del ricorso inviato alla Commissione Tesseramento Atleti deve essere soltanto inviata “contestualmente” e non in via preliminare al Sodalizio;
- l’atleta ha rispettato i termini di cui all’art. 80 del Regolamento Giurisdizionale, come già rilevato dalla CTA Campania;
- l’appellata, infatti, ha rispettato i termini di cui all’art. 80 del Regolamento Giurisdizionale in quanto, al momento della proposizione del ricorso, non aveva, nei 10 gg. dall’inizio della costituzione in mora, ancora ricevuto risposta dal Sodalizio;
- non possono, pertanto, essere accolte le eccezioni preliminari formulate dall’appellante;
- nella lettera di costituzione in mora, l’atleta chiede lo scioglimento del vincolo per mancata crescita sportiva;
- il Giudice di Primo Grado, anche alla luce del brocardo “*jura novit curia*”, ha legittimamente interpretato la richiesta contenuta nella missiva di costituzione in mora dell’atleta come volontà di domandare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa imputabile al Sodalizio;
- dagli atti istruttori risulta evidente il disinteresse del Sodalizio, il quale non disputerà campionati entro i quali l’atleta possa prestare la propria attività agonistica, né l’ha convocata, se non soltanto nel mese di ottobre 2011, per di più soltanto dopo la discussione del ricorso in primo grado.
- la Società non ha richiesto, neanche in via subordinata, nella difesa del giudizio di Primo Grado, la determinazione di una somma a titolo di indennizzo ex art. 34 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
- ai sensi dell’art. 85 del Regolamento Giurisdizionale, l’accoglimento del ricorso comporta automaticamente la restituzione della tassa all’atleta e

l'incameramento di quella versata dal Sodalizio, al di là di una specifica richiesta in tal senso;

- pertanto, la decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania non è affetta dal difetto di ultrapetizione;

P.Q.M.

- respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata Campania dell'8 ottobre 2011;
- dispone l'incameramento della tassa.

IL SEGRETARIO

f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 9 dicembre 2011